



Azienda Territoriale Arezzo Mobilità
Loc. Case Nuove di Ceciliano, 49/5 - 52100 Arezzo
PIVA: IT00368260519 - CF: 92004460512

**Capitolato Tecnico
Polizza RC auto Libro Matricola - CVT
Lotto 5**

DURATA DEL CONTRATTO

dalle ore 24:00 del 31.12.2024
alle ore 24:00 del 31.12.2026

RCA E GARANZIE ACCESSORIE VEICOLI DI ATAM SPA
Nota informativa sul rischio

Rischio: l'elenco dei mezzi, riportato nell'Allegato 1 del Capitolato, potrebbe essere modificato in sede di stipula del contratto in considerazione delle variazioni, in termini di nuove entrate e nuove uscite, che si dovessero verificare tra il momento di svolgimento della gara e quello di effetto della polizza.

Art. 1 - DEFINIZIONI

I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:

Società/Compagnia/Impresa:	La Compagnia che assicura il presente rischio
Contraente:	Il soggetto che ha stipulato il contratto in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato:	Il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse e la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione
Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società di Assicurazioni
Sinistro:	Il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Risarcimento e/o Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società all'Assicurato, e/o agli aventi diritto, in caso di sinistro
Rischio	La probabilità che si verifichi l'evento dannoso
Garanzia	la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo
Polizza	il documento contrattuale che prova e regolamenta l'assicurazione
Franchigia	l'importo, previsto dalle norme contrattuali, che in caso di sinistro indennizzabile, resta a carico del Contraente.
Scoperto:	L'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista sull'ammontare del danno quantificato a termini di polizza (con il minimo eventualmente previsto) e che, in caso di sinistro indennizzabile, viene detratto dal suddetto ammontare.
Limite di risarcimento	La somma massima dovuta dalla Società
Accessorio	l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals
Audio-fono-visivi	l'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, mangianastri, televisori, lettori digitali, navigatori, antifurto satellitari, registratori ed altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;
Optional	l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con o senza supplemento al prezzo base di listino o da terzi purché documentabile con fattura di acquisto o altra documentazione;
Degrado	il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo;
Veicolo	Macchina di qualsiasi specie guidata dall'uomo che circola su strada, ai sensi dell'Art. 46 -Titolo III - Capo I del Codice della Strada
Comunicazione	Per comunicazioni alla Società o al Broker si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente

	contratto e, per quanto da esso non regolato, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax, e-mail o altri mezzi documentabili. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione
Legge	D.L. n° 209 del 07/09/2005 e successive modificazioni sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli
Regolamento	Il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni
Stato di rischio	Il documento che viene rilasciato dalla Compagnia di Assicurazioni almeno 20gg. lavorativi antecedenti alla scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione
Convenzione CARD	Convenzione tra Assicuatori per il risarcimento diretto in attuazione dell'art. 13 del DPR n. 254 del 18.07.2006.
Convenzione CID	Convenzione indennizzo diretto, parte integrante della Convenzione CARD.
Convenzione CTT	Convenzione terzi trasportati, parte integrante della Convenzione CARD.
Danno totale	Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno parziale	Il danneggiamento parziale, ovvero di alcune parti, del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l'entità del danno sia inferiore al 70% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Soggetto terzo	Qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica), diverso dal Conducente del mezzo.

STRUTTURA DEL CAPITOLATO

SEZIONE I	CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
SEZIONE II	CONDIZIONI PARTICOLARI R.C. AUTO
SEZIONE III	CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA
SEZIONE IV	CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DIVERSI
ALLEGATO 1	ELENCO E CARATTERISTICHE DEI MEZZI ASSICURATI

SEZIONE I CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
--

1.1) Variazioni del rischio e relative dichiarazioni

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

1.2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I medesimi termini di applicano al pagamento di proroghe e/o rinnovi.

Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i..

Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

1.3) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.4) Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto, alla Società o al Broker, entro 20 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Servizio competente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Quanto sopra se non diversamente regolato dalle condizioni previste ai singoli contratti.

1.5) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

1.6) Clausola arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettanti.

1.7) Assicurazione presso diversi Assicuatori

L'Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Solo in caso di sinistro l'Assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuatori indicando a ciascuno il nome degli altri.

1.8) Coassicurazione e delega, agenzia cui è assegnata la polizza

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Resta inteso che le comunicazioni inviate all'Agenzia cui è assegnata la polizza si intendono come inviate alla Società Delegataria.

1.9) Rinvio a specifiche condizioni e norme di legge

L'assicurazione si intende regolata oltre che dalle norme della stessa anche dalle condizioni generali e particolari delle assicurazioni di Responsabilità Civile Autoveicoli e Auto Rischi Diversi depositate dalla Società all'IVASS e, laddove esistenti, delle relative tariffe vigenti all'atto della stipula della vigente assicurazione.

Si precisa che tali clausole si intendono applicabili ad integrazione e non in disaccordo con le norme del presente capitolo.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.10) Prevalenza

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolo di polizza.

1.11) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

1.12) Durata dell'Assicurazione – proroga - disdetta

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206 e ss.mm.ii., Codice del Consumo.

Alle stesse parti, pertanto, non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private relativamente all'obbligo di durata annuale del contratto, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP.

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo salvo la facoltà del contraente di affidare agli aggiudicatari nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di ulteriori 6 mesi, ai sensi dell'art. 120 comma 10 D. Lgs. n. 36/2023.

Tuttavia, alle parti, è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata – PEC da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata – PEC da parte del ricevente.

E' facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione per un periodo di sei mesi. La società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga.

L'Assicurato ha facoltà di richiedere detto periodo di proroga e la Società si impegna a concederlo alle stesse condizioni economiche e normative, anche per recesso anticipato per sinistro o alla scadenza intermedia della polizza.

Fermo quanto sopra, si precisa che alla presente assicurazione si applicano le condizioni di cui all'art. 170/bis – (Durata del contratto) relative all'ulteriore periodo di operatività dell'Assicurazione successivo alla scadenza del

contratto – del D. lgs 209/2005; la Società si impegna quindi a mantenere operante la garanzia prestata con il presente contratto assicurativo per un massimo di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto stesso e fino all'effetto della nuova polizza. Detta condizione si applica anche alle Sezioni ARD, fermo restando che, in occasione della gara afferente all'aggiudicazione della nuova assicurazione od in continuità del rischio con la presente Società, il nuovo contratto od il contratto rinnovato qualora applicabile, avrà effetto pari alla naturale scadenza della polizza, che non considera i quindici giorni di cui sopra.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

1.13) Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto all'ATI costituita dalle Società Centrale Spa e Broker Net Italia SRL capofila Centrale S.p.a., Via degli Abeti, 80 – 61122 Pesaro (PU).

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Centrale Spa, e in particolare:

- a) Il Broker provvede alla gestione del contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- b) Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 30 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- c) La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
- d) Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al Broker (su conto separato e dedicato di cui all'Art.117 del D.Lgs 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto) che provvederà al versamento agli Assicuratori.
- e) In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
- f) La polizza e le eventuali successive appendici dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.
- g) Si intende operante il disposto dell'art. 118 comma 1 del D.lgs 209/2005. Pertanto, il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
- h) In caso di coassicurazione, il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo fax o PEC le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- i) I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermo restando i termini temporali della copertura.
- j) Il Broker sarà remunerato dagli assicuratori aggiudicatari dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi sarà pari a quanto indicato nella convenzione tra Ente e Broker ovvero pari al 1,265 sui premi imponibili (1% del premio lordo) per RCA e pari al 6,11%, applicata al premio imponibile (5% del premio lordo) per CVT e per ogni

- rata di premio pagata; tale remunerazione non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente / Contraente.
- k) Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
 - l) La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
 - m) Ai sensi dell'Art.48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art.3 del Decreto. Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'Art.72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'Art.1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa. L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nei documenti di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del Dlgs 50/2016 e successive modifiche nonché Dlgs 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

1.14) Foro competente

Per le controversie relative al contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede del Contraente.

1.15) Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società, fornitrice dei servizi assicurativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.
2. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Arezzo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

1.16) Informativa sui sinistri

La Società si impegna a fornire, dietro richiesta del Contraente e con cadenza semestrale, qualificati resoconti in formato excel sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:

- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell'iter liquidativo;
- gli importi liquidati o riservati;
- per i sinistri RCA procedura CARD attiva, passiva o concorsuale

SEZ. 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R. C. A. E GARANZIE ACCESSORIE

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione e massimali

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, il rischio della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo, dalla circolazione dei veicoli descritti nell'Allegato 1 "elenco mezzi".

L'assicurazione viene prestata per i veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente nonché ai veicoli il cui intestatario al P.R.A. sia diverso dal Contraente.

- i mezzi sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio, nonché per:
 - potenza fiscale e classe Bonus Malus per il parco autovetture;
 - peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici;
 - cilindrata per il parco motocarri, motocicli e ciclomotori;
 - numero posti per autobus;
- tale elenco potrà subire variazioni che verranno comunicate della sottoscrizione del contratto

L'Assicurazione comprende pertanto:

- la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto, compresi i dipendenti della Società ATAM Spa nello svolgimento delle loro mansioni;
- la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato;
- la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo ad esclusione degli autocarri, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili ai rischi di circolazione;
- la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del mezzo;
- la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale incluse sedie a rotelle e/o mezzi di deambulazione o similari, a valigie e bagagli in genere che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati, su veicoli adibiti a trasporto pubblico, esclusi denaro, preziosi, titoli, così come i danni derivanti da furto o da smarrimento. L'Assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni;
- entro il limite massimo di euro 2.000.000,00 per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, esplosione (compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato, nonché in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della Legge 990 del 24/12/69 e ss.mm;
- la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e/o stanziamiento e dall'utilizzo dei veicoli in aree private ad esclusione nelle zone aero-portuali delle piste di atterraggio-rullaggio, anche non di proprietà del Contraente, e anche se detti veicoli si trovino fuori servizio o in regime di temporanea sospensione della garanzia;
- la responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di cui all'art. 122, 1° comma della Legge (autore dell'atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato devono rispondere ai sensi di legge e collaboratori anche occasionali;

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Massimali : Il limite **minimo** di massimo indennizzo per capitale, interessi e spese a carico della Società, ammonta a:

- Euro 12.000.000,00 per qualsiasi tipo di mezzo;

ART. 2.2 - PROFILI SPECIFICI DEL RISCHIO

La garanzia è operante anche:

- a. nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee affidate/concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87 – V comma del D. Lgs. 30/04/09 n. 285 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada), anche se guidati da persone non dipendenti del Contraente, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d'autorità ed anche se affidati in comodato o usufrutto o locazione o ad altro titolo a sub-appaltatori/esecutori del servizio di linea del Contraente;
- b. nel caso di impiego degli autobus per prove selettive e/o attitudinali volte all'assunzione del personale;
- c. nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
- d. per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;

- e. per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati dalle persone non dipendenti dal Contraente purché autorizzati dall'assicurato e/o suoi dipendenti;
- f. per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- g. ai danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
- h. per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa ovvero per i danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita o discesa da autobus a mezzo di strutture meccaniche;
- i. per i danni alla grafica pubblicitaria comunque apposta sulla carrozzeria degli autobus o filobus;
- j. per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio non responsabili del sinistro; si precisa che il dipendente è terzo ad eccezione di quando è alla guida del mezzo;

Comunque, la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e ss. del C.C., nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità di circolazione stradale che lo riguardano (effetti tutti di cui all'artt. 2042 e 2054 del C.C.). Pertanto, non sono ammesse eccezioni di garanzia da parte dell'assicuratore sulla sola base dei decreti ministeriali attuativi delle norme generali che regolano il trasporto pubblico di persone.

Art. 2.4) Copertura a libro Matricola – Regolazione – Precisazione copertura

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente (vedasi allegato 1) e successivamente, intestati al P.R.A. alla Contraente o per i quali la stessa, pur non essendo intestataria al P.R.A., abbia un interesse assicurativo essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali della Contraente.

In caso di sostituzione di veicolo verrà riconosciuta, al veicolo subentrante, la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà determinato in base ai costi convenuti in sede di gara e indicati sul Libro Matricola.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione della Documentazione Assicurativa.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data e ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società e/o Broker. Le esclusioni se non effettuate in contemporanea con l'inclusione di altro mezzo in sostituzione, decorreranno dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate, o del giorno di richiesta di esclusione indicato nella comunicazione inviata (tramite PEC, mail) o, comunque, dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società della Documentazione Assicurativa.

E' prevista la sospensione di veicoli.

Qualora la Contraente fornisca, in buona fede, dichiarazioni errate, incomplete o inesatte, la Società riconosce comunque la piena validità della garanzia, fermo il diritto di richiedere l'eventuale maggior premio non percepito.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata, dalla Società, per ogni periodo d'assicurazione, entro 120 (centoventi) giorni dal termine del periodo stesso.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dalla Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Art. 2.5) Determinazione dell'ammontare del danno e dell'indennizzo

In caso di sinistro riconducibile alle Sezioni A.R.D., l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale del mezzo, o delle sue parti, al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tenere conto delle spese di ricovero e dei danni di mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi ed il valore del mezzo prima del sinistro.

Per valore commerciale s'intende il valore riportato nella quotazione Quattroruote dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento gli optional. In caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, come valore commerciale si intenderà quello della quotazione di mercato.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico, e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Sono comunque escluse dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni e/o ripristini.

Sono compresi gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli, sempre che il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.

In caso di perdita totale del veicolo o di danno parziale avvenuti entro 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione la determinazione dell'ammontare del danno viene effettuata senza tenere conto del degrado d'uso qualora la somma assicurata, compresa l'I.V.A., sia pari al prezzo di acquisto del veicolo risultante dalla relativa fattura.

In caso di perdita totale del veicolo avvenuta oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione, la Società indennizzerà, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale, come sopra definito, del veicolo al momento del sinistro.

In caso di danno parziale del veicolo avvenuta oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione, la Società indennizzerà, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale, come sopra definito, del veicolo al momento del sinistro, e verrà applicato il degrado d'uso sulle parti usurabili.

Sia in caso di danno totale che parziale la Società corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo con deduzione, sul danno risarcibile, dell'eventuale scoperto indicato in polizza.

Art. 2.6) Attestazione dello stato di rischio

In base al nuovo regolamento IVASS n. 9/2015 non è più previsto l'invio cartaceo al Contraente dell'attestato di rischio, come indicato ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo n. 209/2005. Pertanto, ai fini dell'aggiudicazione della presente Assicurazione, le compagnie assicurative acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso all'apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS. Le informazioni relative ai mezzi assicurati per accedere alla banca dati sono quelli rilevabili dall'elenco pubblicato o fornito dal Contraente in esecuzione della procedura di gara o affidamento diretto di cui alla presente polizza.

Art. 2.7) Procedure di risarcimento diretto (Art. 149 del Codice delle Assicurazioni)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a Sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art. 11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del Sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 2.8) Procedura ordinaria di risarcimento (Art. 148 del Codice delle Assicurazioni)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente articolo, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla società del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando un apposito modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 2.9) Procedura di risarcimento del terzo trasportato (Art. 141 del Codice delle Assicurazioni)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Codice.

Art. 2.10) Esclusioni

Fermo quanto previsto all'art. 2.15/B "rinuncia alla rivalsa" che segue l'assicurazione non è operante:

- Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

L'assicurazione conserva invece pienamente la propria validità:

- a) Se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell'Assicurato o se la stessa non è stata rinnovata, a patto che sia rinnovata entro 3 mesi dalla data di scadenza;
- Nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente
- Nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova
- Nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente
- Nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione
- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli Articoli 186 e 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Articolo 144 del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto a pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 2.11 - Tipologia del rischio RCA

- Garanzie Base:
rischi previsti dalla normativa vigente (RCA obbligatoria), derivanti dalla circolazione sia su area pubblica che privata, intendendosi per circolazione sia il movimento quanto la sosta o la fermata.
- Forma Tariffaria:
 - ✓ Bonus Malus per le autovetture;
 - ✓ Fissa o a classi di merito per motocicli e ciclomotori;
 - ✓ Fissa o a classi di merito per tutti gli altri veicoli.

Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale di Arezzo.

Art. 2.12 - Forma del contratto

I mezzi da assicurare sono descritti all'Allegato "elenco mezzi" che verrà prodotto in maniera definitiva alla stipulazione del contratto.

La formula del contratto consiste in una unica polizza amministrata con libro matricola.

Art. 2.13 - Forma comunicazione parco veicoli - Variazione parco veicoli

I veicoli oggetto di copertura alla stipulazione del contratto saranno comunicati con la produzione dell'elenco che costituirà parte integrante del contratto.

I nuovi veicoli inseriti in garanzia nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi, alle stesse tariffe ed alle medesime condizioni della presente polizza.

Per i veicoli soggetti a tariffa bonus/malus o con classi di merito, le eventuali sostituzioni avverranno conservando la classe di merito del veicolo sostituito, a condizione che la sostituzione sia effettuata entro 3 mesi dalla data di comunicazione dell'esclusione.

Art. 2.14 - Regolazione premio - recupero franchigie previste eventualmente in polizza –

1) Regolazione Premio

Le inclusioni di nuovi veicoli od esclusioni di veicoli assicurati verranno comunicati dall'Assicurato – Contraente al loro verificarsi.

La Compagnia di Assicurazione emetterà al termine di ogni annualità assicurativa del contratto apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra. La differenza (attiva o passiva) risultante dall'appendice di regolazione sarà versata nei tempi contrattualmente previsti dalle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" che decorreranno dal ricevimento del documento di regolazione.

In caso di regolazione passiva, la Società rimborserà al Contraente l'importo del premio corrispondente, al netto dell'imposta governativa in quanto già versata all'Erario.

2) Recupero franchigie

La Società con cadenza mensile procederà alla richiesta delle franchigie previste in polizza relative ai sinistri liquidati nel periodo sopra indicato.

All'uopo, al fine di permettere alla Società AMI Spa la verifica degli importi richiesti, dovrà fornire i seguenti dati:

- Numero di sinistro
- Targa del veicolo assicurato
- Nominativo controparte
- Data Sinistro
- Data liquidazione sinistro
- Importo liquidato
- Importo della franchigia da recuperare

2.15 GARANZIE INTEGRATIVE RESPONSABILITÀ CIVILE

Garanzie sempre operanti, anche se non espressamente richiamate

Le garanzie di cui alla presente polizza sono inoltre prestate, nei limiti dei massimali di esposizione previsti dalla garanzia RCA., per le seguenti condizioni particolari:

2.15/A) Autobus

Per gli autobus adibiti a trasporto con percorso limitato, la garanzia deve essere operante anche quando effettuano trasporti e/o percorsi diversi da quanto indicato nel libretto di circolazione o al di fuori delle linee concesse (servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87, V comma del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente e anche se affidati in comodato a sub-concessionari di linee del Contraente ovvero ad altre aziende operanti per le finalità medesime del Contraente.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni:

- arrecati durante l'impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;
- nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida durante selezioni per l'assunzione di personale e per l'abilitazione del personale dipendente.
- causati ai passeggeri nel momento della salita o della discesa dal veicolo;
- causati a indumenti ed oggetti di comune uso personale che siano portati con se dai terzi trasportati anche se non costituenti vero e proprio bagaglio.

2.15/B) Rinuncia alla rivalsa

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 2.10) Esclusioni la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti di:

1. della Contraente:
 - a) nel caso di danni subiti da Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Carta di circolazione e/o autorizzazioni e licenze esistenti che integrano la Carta di Circolazione stessa
 - b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli Articoli 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. 30 aprile 1992 n.. 285 del Codice della strada, relativo regolamento e successive modificazioni;

- c) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione, tuttavia, conserva pienamente la propria validità se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell'Assicurato, o risulti sospesa, revocata o non rinnovata a condizione che il conducente abbia agito in buona fede, e l'Impresa rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Conducente stesso.
 - d) nel caso in cui al conducente sia stata sospesa o revocata o non rinnovata l'abilitazione alla guida a patto che la Contraente non sia a conoscenza di questa circostanza.
2. della Contraente e del Conducente:
- a) quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo
 - b) Se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni
 - c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;

2.15/C) Rc. dei trasportati

La Compagnia garantisce l'Assicurato ed il Conducente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per danni a terzi provocati da trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per danni provocati a terzi in occasione di circolazione del veicolo stesso.

I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA.

La garanzia non opera:

- per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4 della Legge 990/69 e successive modificazioni nei riguardi dei beneficiari della garanzia.

2.15/D) Rc. inquinamento

ad integrazione della copertura assicurativa RCA relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento), a causa di circolazione, intendendosi per circolazione tanto il movimento quanto la sosta o la fermata. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate. I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA.

La garanzia non opera:

- per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del veicolo identificato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4 della Legge 990/69 e successive modificazioni, nei confronti dell'Assicurato, ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano lesioni personali in occasione di lavoro o di servizio.

2.15/E) Garanzia gancio traino

La garanzia si intende automaticamente operante per i veicoli abilitati a tale scopo.

2.15/F) Aree private:

La garanzia comprende i danni causati dalla circolazione del veicolo nelle aree private.

2.15/G) Carico e scarico

La Società assicura la responsabilità anche del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite

con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone che si trovano sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

2.15/H) Ricorso terzi da incendio

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegna la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inherente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di *Euro 1.000.000,00 (un milione e dieci euro)*. In ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

2.15/I) Materiale radioattivo

Relativamente agli automezzi adibiti al trasporto di materiale radioattivo, la garanzia deve intendersi estesa anche agli eventuali danni conseguenti a possibili contaminazioni per fuoriuscita del materiale trasportato, purché in possesso di autorizzazione.

2.15/L) Carico e scarico con uso di mezzi meccanici

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, impegnandosi a corrispondere entro il limite di *€ 1.000.000,00*, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovuti a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi (esclusi i danni da inquinamento all'acqua, all'aria ed al suolo), di cui sia civilmente responsabile ai sensi di legge, dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, effettuate con l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Agli effetti della presente garanzia, non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendi ed i discendi legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico, in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

2.16) Estensione territoriale – validità della garanzia all'estero

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati Membri dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Liechtenstein e della Bosnia-Erzegovina.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati, facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) rilasciato dalla Società unitamente alla Documentazione Assicurativa, non siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

2.17) Gestione delle vertenze

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale ivi compresa la mediazione e la negoziazione assistita e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì la facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sia all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

2.18) Difesa penale

Ad integrazione del precedente articolo 2.14 la Società si impegna, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile. Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei

conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

L'impresa non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

2.19) Appendice di vincolo

Nel caso in cui il veicolo assicurato utilizzato dal Contraente a seguito di contratto di leasing, o simili su richiesta del Contraente o del proprietario del veicolo verrà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.

2.20) Autoveicoli speciali per portatori di handicap

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

2.21) Rimborso spese trasporto in ambulanza del conducente

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati in conseguenza di sinistro da circolazione fino al massimo di € 250,00= per sinistro.

2.22) Rischio statico

Nel caso in cui vengano assicurati rimorchi, la garanzia vale per i danni a terzi derivanti da rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, da manovre a mano.

2.23) Rimborso spese di custodia e parcheggio

La Società rimborsa le spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione fino al massimo di € 500,00= per sinistro.

2.24) Ripristino airbag

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa, fino alla concorrenza della somma di € 1.500,00 (millecinquecento euro) le spese sostenute dal Contraente a seguito di attivazione dell'airbag dovuta a cause accidentali o per incidente da circolazione.

3.00 GARANZIE INTEGRATIVE ARD

SEZ. 1 – GARANZIE ACCESSORIE SEMPRE OPERANTI

3.1) Spese di recupero, custodia e rimpatrio

Qualora in seguito a sinistri conseguenti ad incendio, furto, eventi socio-politici ed atmosferici, kasko e R.C. Auto, il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società deve rimborsare le spese di recupero, custodia e rimpatrio, purché documentate.

Si precisa che però sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina. Oltre alle spese di recupero del veicolo, la Società deve rimborsare altresì le spese sostenute dalle persone trasportate (conducente compreso) per il rientro al proprio domicilio. La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro.

3.2) Condizioni Aggiuntive

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate, inoltre, anche nei seguenti casi:

- a) Nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di scuolabus, di noleggio con conducente comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio; servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'Art. 87 – V comma del D. legislativo 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada), anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d'autorità ed anche se affidati in comodato a sub-concessionari di linee del Contraente;
- b) Nel caso di impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;

- c) Nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente e non, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
- d) Per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
- e) Per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto;
- f) Per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente solo se conseguenti alla circolazione dei veicoli;
- g) Per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
- h) Per i danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- i) Per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo, anche con mezzi meccanici relativi ai veicoli adibiti a trasporto portatori di handicap, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa;
- j) Per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro;
- k) Nel caso in cui le autovetture sono condotte dagli Organi Amministrativi della Società AMI Spa, purché abilitati alla guida a norma di legge;
- l) L'Assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà della Contraente;
- m) L'Impresa garantisce la responsabilità dell'Assicurato e del Conducente per le lesioni personali subite da terzi trasportati in cabina di guida, anche se non addetti all'uso del veicolo o delle cose trasportate, od al fianco del conducente a bordo di veicoli anche non destinati al trasporto di persone, a condizione che il loro numero non superi quello indicato dalla carta di circolazione. I massimali di esposizione per questa garanzia sono pari a quelli previsti per la garanzia RCA.

SEZ. 2 – GARANZIE ACCESSORIE OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE

Garanzie operanti solo su richiesta del Contraente e dietro pagamento di specifico premio ovvero qualora sia indicato il valore del mezzo nell'allegato 1 “Elenco mezzi”

3.3) Tutela giudiziaria, dissequestro e custodia

La Società assumerà a proprio carico l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie all'Ente od al conducente del veicolo assicurato allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell'art. 1917 C.C.;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente; qualora il conducente non vi provveda direttamente, la Società avrà la facoltà di affidare a persona di sua fiducia, alla quale il conducente stesso dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare il ricorso alla competente Autorità, prendendo in carico le relative spese.

La garanzia comprende:

- a) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b) le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'organismo di Mediazione per controversie che prevedono la mediazione civile obbligatoria;
- c) le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- d) le spese per la difesa penale del conducente per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all'uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione del conducente;
- e) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'Autorità giudiziaria in conseguenza di incidente stradale; dovranno inoltre essere comprese le spese di custodia, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 5.000,00 (cinquemila€uro) per sinistro.

La garanzia non comprende:

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze di atti in genere, ecc).

La presente garanzia aggiuntiva non è operante:

- nel caso di controversia promossa contro l'Ente e/o il conducente da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Assicuratore R.C. Auto del veicolo assicurato.

La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di **€uro 15.000,00 (quindicimila€uro)** per sinistro

3.4) Cristalli

La Società rimborsa il valore dei cristalli installati sui veicoli assicurati a seguito di rottura determinata da causa accidentale o a fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza e fino alla concorrenza di € 1.500,00.

La garanzia non comprende:

- rigature, segnature e simili;
- i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
- danni agli specchietti retrovisori e alla fanaleria in genere.

L'indennizzo potrà essere determinato da fatture di acquisto e/o da listino prezzi riportanti le caratteristiche del cristallo oggetto dell'indennizzo stesso. Il tutto fino alla concorrenza del massimale stabilito

3.5) Incendio, Furto, Kasko

La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati e dai loro accessori fissi conseguenti a:

- a) incendio, scoppio ed esplosione, azione del fulmine;
- b) furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina;
- c) danni determinati da causa fortuita e violenta per effetto della circolazione, sia che questa avvenga su area pubblica che su area privata (KASKO).

3.6) Eventi sociopolitici

La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati e dai loro accessori fissi conseguenti a scioperi, tumulti, sommosse, atti di vandalismo.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 200,00 (duecentoeuro) per evento, fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto l'eventuale recupero.

La garanzia non comprende i danni:

avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;

determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato;

verificatesi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate;

danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.

3.7) Eventi atmosferici

La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati e dai loro accessori fissi conseguenti a inondazioni, trombe d'aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 200,00 (duecentoeuro) per evento.

C) Precisazioni – estensioni

3.8) Precisazioni di garanzia per il rischio furto:

La Società risponde inoltre dei danni diretti e materiali al veicolo conseguenti a:

- circolazione successiva al furto o rapina per gli stessi capitali della garanzia base; sono esclusi i danni alle parti meccaniche non consequenti a collisione e quelli consistenti unicamente ad abrasione dei cristalli;
- effrazione o scasso subiti dal veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo;
- appropriazione indebita da parte dei dipendenti a condizione che tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;

È condizione essenziale per il diritto all'indennizzo:

- che del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- che l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazione con il dipendente infedele;
- che il reato sia stato denunciato all'Autorità.

3.9) Precisazioni di garanzia per il rischio kasko

La Società si obbliga ad indennizzare i danni diretti e materiali subiti dai veicoli assicurati in conseguenza di collisione con altri veicoli, identificati e non, urto con ostacoli, ribaltamento e/o uscita di strada dell'automezzo.

- 3.10) Ammontare del premio:** si conviene che il computo del premio per le garanzie tutte di cui all'Art.3.5,3.6,3.7. sia determinato commisurando il valore commerciale di ciascun singolo veicolo riportato nell'elenco allegato, al tasso lordo pro mille previsto per ogni categoria di veicoli e per ogni specifica garanzia.

3.11) Somme assicurate

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore assicurato per ciascun singolo veicolo risultante dall'apposito elenco (Allegato 1), con lo scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 (duecentocinquantaeuro) per sinistro, fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro stesso, dedotto l'eventuale recupero.

Per valore commerciale si intende la media delle quotazioni espresse dalle pubblicazioni "Eurotax blu" ed "Eurotax giallo", qualora rilevabili. Per gli automezzi per i quali non siano disponibili dette quotazioni, il valore commerciale sarà convenzionalmente l'importo da assicurare dichiarato dalla Contraente.

Sono altresì compresi in garanzia impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato.

3.12) Esclusioni relative alle garanzie Incendio, Furto e Kasko

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato; verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate.

3.13) Esclusioni relative alla sola garanzia Kasko

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- b) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o conducente;
- c) determinati da vizi di costruzione;
- d) subiti a causa di manovre a spinta, a mano o di traino che non riguardi rimorchi o roulettes agganciati a norma del Codice stradale;
- e) conseguenti o successivi a furto (tentato o consumato) e/o rapina, cagionati da incendio, scoppio o esplosione se non determinati da uno degli eventi assicurati;
- f) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

3.14) Liquidazione dei danni

Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro, dedotto l'eventuale recupero.

Danno parziale: liquidazione con degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici ed elettrici, ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo).

Indennizzo IVA: qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.

In ogni caso il risarcimento non potrà superare il valore assicurato.

3.15) Danni cagionati da colpa grave

La Società è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il veicolo.

3.16) Rinuncia al diritto di surrogazione:

La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art. 1916 C.C. nei confronti del conducente del veicolo.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

Documento firmato digitalmente

N.	Targa	Tipo	Modello	Hp-Q.li, Cc, Posti	Alimentazione	Uso	Tariffa	Classe di Merito 30.06.2024	Immatricolazione	Valore 30.06.2024	I/F	ESP	EA	KASKO	TL	CRISTALLI	SPESE DI RECUPERO	Note
1	DZ 26606	Motociclo	Renault Twizy	Cc 125	Elettrica	Locazione s/conducente	SAS	CU 11	26/03/2014		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Car sharing
2	ET 884 ZL	Autocarro	Renault Kangoo	Q.li 23	Elettrica	Locazione s/conducente	Fissa	CU 08	26/03/2014	€ 4.264,65	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	Car sharing
3	EB 35679	Motociclo	Renault Twizy	Cc 125	Elettrica	Locazione s/conducente	SAS	CU 08	26/03/2014		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Car sharing
4	EB 35684	Motociclo	Renault Twizy	Cc 125	Elettrica	Locazione s/conducente	SAS	CU 07	26/03/2014		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Car sharing
5	ET 883 ZL	Autocarro	Renault Kangoo	Q.li 23	Elettrica	Locazione s/conducente	Fissa	CU 07	26/03/2014	€ 4.264,65	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	Car sharing
6	ET 888 ZL	Autocarro	Renault Kangoo	Q.li 23	Elettrica	Locazione s/conducente	Fissa	CU 08	26/03/2014	€ 4.264,65	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	Car sharing
7	EB 35672	Motociclo	Renault Twizy	Cc 125	Elettrica	Locazione s/conducente	SAS	CU 08	26/03/2014	€ 2.296,35	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	Car sharing
8	EB 35673	Motociclo	Renault Twizy	Cc 125	Elettrica	Locazione s/conducente	SAS	CU 08	26/03/2014		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Car sharing
9	EB 35670	Motociclo	Renault Twizy	Cc 125	Elettrica	Locazione s/conducente	SAS	CU 08	26/03/2014		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Car sharing
10	DZ 26607	Motociclo	Renault Twizy	Cc 125	Elettrica	Locazione s/conducente	SAS	CU 08	26/03/2014	€ 2.296,35	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	Car sharing
11	ET 885 ZL	Autocarro	Renault Kangoo	Q.li 23	Elettrica	Locazione s/conducente	Fissa	CU 10	26/03/2014	€ 4.264,65	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	Car sharing
12	EB 35678	Motociclo	Renault Twizy	Cc 125	Elettrica	Locazione s/conducente	SAS	CU 07	26/03/2014		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Car sharing
13	DZ 26603	Motociclo	Renault Twizy	Cc 125	Elettrica	Locazione s/conducente	SAS	CU 07	26/03/2014	€ 2.296,35	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	Car sharing
14	EB 35677	Motociclo	Renault Twizy	Cc 125	Elettrica	Locazione s/conducente	SAS	CU 07	26/03/2014		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Car sharing
15	EB 35681	Motociclo	Renault Twizy	Cc 125	Elettrica	Locazione s/conducente	SAS	CU 07	26/03/2014		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Car sharing
16	DZ 26604	Motociclo	Renault Twizy	Cc 125	Elettrica	Locazione s/conducente	SAS	CU 09	26/03/2014	€ 2.296,35	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	Car sharing
17	DZ 26605	Motociclo	Renault Twizy	Cc 125	Elettrica	Locazione s/conducente	SAS	CU 09	26/03/2014	€ 2.296,35	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	Car sharing
18	ET 886 ZL	Autocarro	Renault Kangoo	Q.li 23	Elettrica	Locazione s/conducente	Fissa	CU 10	26/03/2014	€ 4.264,65	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	Car sharing
19	ET 887 ZL	Autocarro	Renault Kangoo	Q.li 23	Elettrica	Locazione s/conducente	Fissa	CU 10	26/03/2014	€ 4.264,65	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	Car sharing
20	EB35680	Motociclo	Renault Twizy	KW 8	Elettrica	Locazione s/conducente	B/M	CU 18	26/03/2014		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	INCL. DEL 10.09.24 PER DECRETO
21	EB35682	Motociclo	Renault Twizy	KW 8	Elettrica	Locazione s/conducente	B/M	CU 18	26/03/2014		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	INCL. DEL 10.09.24 PER DECRETO
22	EB35674	Motociclo	Renault Twizy	KW 8	Elettrica	Locazione s/conducente	B/M	CU 18	26/03/2014		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	INCL. DEL 10.09.24 PER DECRETO
23	EB35675	Motociclo	Renault Twizy	KW 8	Elettrica	Locazione s/conducente	B/M	CU 18	26/03/2014		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	INCL. DEL 10.09.24 PER DECRETO
24	EB35676	Motociclo	Renault Twizy	KW 8	Elettrica	Locazione s/conducente	B/M	CU 18	26/03/2014		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	INCL. DEL 10.09.24 PER DECRETO
25	EB35671	Motociclo	Renault Twizy	KW 8	Elettrica	Locazione s/conducente	B/M	CU 14	26/03/2014		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	INCL. DEL 10.09.24 PER DECRETO
26	EB35686	Motociclo	Renault Twizy	KW 8	Elettrica	Locazione s/conducente	B/M	CU 14	26/03/2014		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	INCL. DEL 10.09.24 PER DECRETO
27	DZ6609	Motociclo	Renault Twizy	KW 8	Elettrica	Locazione s/conducente	B/M	CU 11	26/03/2014		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	INCL. DEL 10.09.24 PER DECRETO
28	DZ6608	Motociclo	Renault Twizy	KW 8	Elettrica	Locazione s/conducente	B/M	CU 09	26/03/2014		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	INCL. DEL 10.09.24 PER DECRETO
29	EB35683	Motociclo	Renault Twizy	KW 8	Elettrica	Locazione s/conducente	B/M	CU 10	26/03/2014		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	INCL. DEL 10.09.24 PER DECRETO
30	EB35685	Motociclo	Renault Twizy	KW 8	Elettrica	Locazione s/conducente	B/M	CU 14	26/03/2014		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	INCL. DEL 10.09.24 PER DECRETO